

Serie Ordinaria - Lunedì 25 agosto 2014



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 1 agosto 2014 - n. 7454

Determinazioni relative all'aggiornamento della banca dati dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, costituita con d.g.r. 564/2013 2

Decreto dirigente struttura 5 agosto 2014 - n. 7557

Nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo: aggiornamento della tabella regionale per l'attività agrituristica - modifica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 6

Serie Ordinaria n. 35 - Lunedì 25 agosto 2014

D) ATI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 1 agosto 2014 - n. 7454

Determinazioni relative all'aggiornamento della banca dati dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, costituita con d.g.r. 564/2013

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA,
USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Vista la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare l'art. 26 che prevede che:

- sia istituita presso la Giunta Regionale la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento;
- nella banca dati debbano essere registrati:
 - i dati anagrafici dei cacciatori che utilizzano, ai fini del prelievo venatorio, richiami vivi di cattura e di allevamento;
 - i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lett. a);
- la registrazione in banca dati, unitamente all'identificazione mediante anello metallico inamovibile, legittimi l'utilizzo di ogni richiamo vivo ai fini del prelievo venatorio;
- la violazione delle disposizioni di cui sopra comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 51, c. 1;

Vista la d.g.r. n. X/564 del 2 agosto 2013 «Determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all'art. 5 della l. 157/92» con la quale è stata costituita, nell'ambito del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari (S.In.Se.Ve) già attivo ed esistente, la sezione «Richiami vivi non acquatici», quale banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92 (in particolare allodola, cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello), detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento;

Rilevato che la d.g.r. X/564, sopra citata, delega il dirigente competente in materia venatoria ad adottare i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dalla stessa deliberazione;

Preso atto che:

- il popolamento della banca dati, nella fase iniziale, è avvenuto esclusivamente ad opera della Pubblica Amministrazione;
- per completare tale popolamento, nel tavolo tecnico del 4 febbraio 2014 è stato chiesto alle Province di fornire a Regione Lombardia i dati definitivi dei richiami vivi, una volta terminate le operazioni di sostituzione degli anellini metallici riportanti i codici identificativi degli uccelli;
- in data 28 luglio 2014 si è completato l'invio dell'elenco dei codici identificativi dei richiami vivi, da parte delle Province;

Considerato che:

- l'obiettivo principale della banca dati è quello di consentire la verifica del patrimonio di richiami vivi di ciascun cacciatore e di assicurare la tracciabilità dei richiami sulla base del codice identificativo;
- il patrimonio di richiami vivi di ciascun cacciatore è variabile nel tempo;
- i richiami vivi possono essere oggetto di scambio o prestito tra cacciatori;
- affinché la banca dati sia una fotografia reale della consistenza del patrimonio di richiami vivi del cacciatore, è necessario che, una volta terminato il popolamento iniziale, sia aggiornata in modo continuo, ogni qual volta si verifichi una variazione;

Considerata altresì la necessità, in un'ottica di semplificazione e sburocrazia, di prevedere procedure semplificate e di ottimizzare gli assetti organizzativi, al fine di ridurre al minimo gli

oneri richiesti ai cacciatori per adempiere alle esigenze imposte dalla normativa nazionale e comunitaria;

Ritenuto necessario, pertanto:

- fornire un quadro certo e chiaro circa le modalità da seguire per adempiere alle disposizioni dell'art. 26 della l.r. 26/93, anche al fine di non incorrere nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge stessa;
- definire modalità per l'aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati che prevedano, nell'ottica di una maggiore economicità ed efficienza, la possibilità di accesso anche da parte degli stessi cacciatori;
- definire il lasso temporale entro il quale gli utenti siano tenuti a registrare gli aggiornamenti in banca dati;

Ritenuto, inoltre, opportuno definire procedure per la cessione temporanea (prestito per una stagione venatoria al massimo) dei richiami vivi appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92 ed in particolare allodola, cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello, che permettano al cacciatore di dimostrare il legittimo utilizzo dei richiami ai sensi dell'art. 26 della l.r. 26/93;

Ritenuto, altresì, opportuno prevedere che i cacciatori possano delegare le associazioni venatorie ed i comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) o dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC), all'aggiornamento della propria posizione in banca dati;

Valutato che un lasso temporale di 30 giorni tra il momento in cui si verifica una variazione del patrimonio di richiami vivi e la registrazione di tale variazione nella banca dati, possa ritenersi congruo, al fine di consentire agli utenti un aggiornamento puntuale della propria posizione;

Visto l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante «Determinazioni in merito all'aggiornamento della banca dati dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, costituita con d.g.r. 564/3013»;

Considerato che dette determinazioni prevedono che:

- i soggetti autorizzati all'inserimento e all'aggiornamento delle informazioni nella banca dati siano le province e/o i cacciatori;
- i cacciatori possano delegare i comitati di gestione degli ATC/CAC e/o le associazioni venatorie all'aggiornamento della propria posizione in banca dati;
- l'aggiornamento della banca dati debba essere effettuato entro 30 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione del patrimonio di richiami vivi posseduto dal cacciatore;
- in caso di cessione temporanea, il proprietario del richiamo debba sottoscrivere e rilasciare al detentore temporaneo un'apposita dichiarazione, affinché ne sia legittimato l'utilizzo ai fini del prelievo venatorio;
- le modalità operative per l'accesso informatico alla banca dati saranno pubblicate sul sito web della direzione generale agricoltura alla pagina (www.agricoltura.regione.lombardia.it);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento amministrativo nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 2 della legge 241/90 a far data dal completamento della trasmissione dei dati definitivi dei richiami vivi da parte delle province, avvenuto il 28 luglio 2014;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente Unità organizzativa individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti legislativi della X legislatura;

DECRETA

di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante «Determinazioni in merito all'aggiornamento della banca dati dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, costituita con d.g.r. 564/2013»;

di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L. e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

Il dirigente dell'unità organizzativa
sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e
tutela del suolo agricolo
Anna Bonomo

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEI RICHIAMI VIVI DI CATTURA E DI ALLEVAMENTO APPARTENENTI ALLE SPECIE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.157/92, COSTITUITA CON DGR 564/3013

Come previsto dall'art. 26 della l.r. 26/93:

- tutti i cacciatori che possiedono uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l.157/92 (allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e merlo) e li utilizzano nell'attività venatoria come richiami vivi devono essere registrati in banca dati;
- tutti gli uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l.157/92, utilizzati nell'attività venatoria come richiami vivi, devono essere inanellati con anello metallico inamovibile riportante il codice identificativo ed essere registrati in banca dati.

Posto che nella banca dati ogni esemplare è univocamente associato ad un cacciatore tramite il codice identificativo e che, ai sensi dell'art. 26, comma 5 ter, della l.r. 26/93, la registrazione in banca dati e l'identificazione mediante anello metallico inamovibile legittimano l'utilizzo del richiamo ai fini del prelievo venatorio, si dispone che:

1. in caso di cessione temporanea (prestito per max. una stagione venatoria), il proprietario del richiamo sottoscrive e rilascia al detentore temporaneo apposita dichiarazione utilizzando il fac-simile allegato (allegato A). In caso di controlli, tale dichiarazione legittima l'utilizzo del richiamo ai fini del prelievo venatorio.
2. la banca dati deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichi una variazione del patrimonio dei richiami vivi posseduti dal cacciatore. L'aggiornamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** dalla variazione;
3. i soggetti autorizzati all'inserimento e all'aggiornamento delle informazioni nella banca dati sono le province e/o i cacciatori. I cacciatori possono delegare i comitati di gestione degli ATC/CAC e/o le associazioni venatorie all'aggiornamento della propria posizione in banca dati, utilizzando il fac-simile allegato (allegato B).

La delega, sottoscritta dal cacciatore, deve essere controfirmata per accettazione dal soggetto delegato e in particolare dal rappresentante legale dell'associazione o del comitato di gestione delegato o da un soggetto formalmente incaricato. In particolare:

a. Dati relativi ai cacciatori

- L'inserimento ex novo di cacciatori nella banca dati viene effettuato dalle province.
- Le variazioni dei dati anagrafici di cacciatori già registrati possono essere inserite dalla provincia, dai cacciatori stessi o da soggetti da loro delegati.

b. Dati relativi ai richiami vivi di cattura

- Le informazioni relative ai nuovi richiami di cattura ceduti dalle province ai cacciatori sono registrate dalle province entro la data prevista dal provvedimento regionale di autorizzazione alle catture.
- Le informazioni relative ai richiami di cattura deceduti sono registrate dalle province.
- Le informazioni relative ai richiami di cattura fuggiti sono registrate dal cacciatore o da un soggetto delegato.
- Le informazioni relative a cessioni (passaggi di proprietà) di richiami di cattura tra cacciatori sono registrate dai cacciatori stessi o dai soggetti delegati. Entrambi i cacciatori devono essere registrati in banca dati e la variazione deve essere registrata dapprima da chi cede e, solo successivamente, da chi acquisisce il richiamo.

c. Dati relativi ai richiami vivi allevati

- Le informazioni relative ai richiami vivi di allevamento (acquisizioni, cessioni, morte, fuga, ecc.) vengono inserite ed aggiornate dal cacciatore o da un soggetto delegato.

4. Le modalità operative per l'accesso informatico alla banca dati da parte degli utenti saranno pubblicate sul sito web della Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

fac simile per delega all'inserimento dati in banca dati

**DELEGA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BANCA DATI REGIONALE DEI RICHIAMI VIVI DI CATTURA
E DI ALLEVAMENTO APPARTENENTI ALLE SPECIE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.157/92,
COSTITUTA CON DGR 564/13**Io sottoscritto _____ C.F. _____
(nome e cognome)Documento identità _____ n° _____
(indicare tipologia di documento)

rilasciato da _____ il _____

registrato nella banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l.157/92, costituita con dgr 564/13.

DELEGO

l'Associazione _____ della provincia di _____

l'ATC/CAC _____ della Provincia di _____

all'aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l.157/92, relative alla mia persona, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/93, DGR 564/13 e dai successivi provvedimenti di attuazione.

In relazione alla delega conferita, io sottoscritto dichiaro che le informazioni e le attestazioni rese sono veritiere e che, anche ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, mi assumo ogni responsabilità civile e penale nell'attestare l'autenticità della documentazione utilizzata per l'esatto adempimento delle attività delegate, anche se fornita in copia.

Data _____ Luogo _____

FIRMA del delegante _____

FIRMA per accettazione del delegato _____
(rappresentante legale o soggetto incaricato)

Serie Ordinaria n. 35 - Lunedì 25 agosto 2014

D.d.s. 5 agosto 2014 - n. 7557
Nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo: aggiornamento della tabella regionale per l'attività agrituristica - modifica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DIVERSIFICAZIONE
 ATTIVITÀ, AGRITURISMO E GESTIONE EVENTI STRAORDINARI

Visti:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che all'articolo 152 definisce le modalità per il calcolo del rapporto di connessione tra l'attività agricola e quella agrituristica;
- il regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 8 «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31» che all'art. 5 comma 4 dispone che per il calcolo della connessione è necessario l'impiego delle tabelle comprovanti i fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo;

Richiamati:

- il d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 relativo all'approvazione delle nuove modalità di calcolo delle Unità Lavoro Anno (ULA) aziendali tramite l'aggiornamento delle tabelle dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo;
- il d.d.u.o. 16 maggio 2012 n. 4209 relativo all'aggiornamento della tabella dei fabbisogni medi di manodopera, in particolare per il settore agrituristico;

Preso atto delle richieste provenienti dal mondo agricolo e dalle Organizzazioni Professionali agricole relativamente alla determinazione dei fabbisogni medi di manodopera di nuovi servizi agrituristici o per la migliore specificazione di quelli già esistenti;

Considerati gli esiti dei tavoli di confronto posti in essere dalla DG Agricoltura insieme alle Amministrazioni provinciali, tavoli che rappresentano un momento privilegiato dell'Osservatorio Regionale Agrituristico che, ai sensi dell'art. 161 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, è funzionale alla predisposizione di atti normativi e procedurali condivisi tra gli attori istituzionali;

Considerato, inoltre, il parere positivo delle Associazioni agrituristiche lombarde alle nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agrituristico;

Ritenuto, a conclusione dell'iter istruttorio svoltosi con esito positivo, di procedere:

- all'integrazione e alla modifica delle attività agrituristiche già presenti al punto 14. *Attività Agrituristica* della «Tabella dei valori medi di impiego di manodopera» di cui al d.d.u.o. del 6 dicembre 2007 n. 15339 e successive modificazioni, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- alla sostituzione del punto 14. *Attività Agrituristica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339* e successive modificazioni come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il punto 14. *Attività Agrituristica* della tabella riportata nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, così come modificato sostituisce quello approvato con d.d.u.o. del 6 dicembre 2007 n. 15339 e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

Recepite e fatte proprie le premesse:

1. di approvare le integrazioni e le modifiche delle attività agrituristiche presenti al punto 14. *Attività Agrituristica* della «Tabella dei valori medi di impiego di manodopera» di cui al d.d.u.o. del 6 dicembre 2007 n. 15339 e successive modificazioni, come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di sostituire il punto 14. *Attività Agrituristica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339* e successive modificazioni come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di considerare invariata tutta la restante tabella di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 e successive modificazioni;

4. di pubblicare il presente decreto sul BURL.

Il dirigente della struttura
Carlo Giacomelli

ALLEGATO 1

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera

Coltivazioni, allevamenti, altre attività	Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in giornate/anno				Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in ore/anno			
	Zone svantaggiate ai sensi allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone		Zone svantaggiate ai sensi allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
14. ATTIVITA' AGRITURISTICA								
14.1. Ospitalità rurale, per posto letto								
Camere con prima colazione	7	7	7	7	45,5	45,5	45,5	45,5
Camere senza prima colazione	4	4	4	4	26	26	26	26
Alloggi indipendenti	4	4	4	4	26	26	26	26
alloggi indipendenti con prima colazione	7	7	7	7	45,5	45,5	45,5	45,5
14.2. Campeggio, per ospite	2	2	2	2	13	13	13	13
Campeggio con prima colazione	5	5	5	5	32,5	32,5	32,5	32,5
14.3. Somministrazione pasti con cucina, per pasto								
Ristorazione classica	6	8	6	8	39	52	39	52

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera

Coltivazioni, allevamenti, altre attività	Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in giornate/anno				Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in ore/anno			
	Zone svantaggiate ai sensi allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone		Zone svantaggiate ai sensi allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ristorazione fredda	3	3	3	3	19,5	19,5	19,5	19,5
14.4. Somministrazione prodotti senza cucina, per posto								
Degustazione prodotti aziendali	2	2	2	2	13	13	13	13
Agrigelateria x giornata di attività e fino a 3qli gelato a settimana	0,5	0,5	0,5	0,5	3,25	3,25	3,25	3,25
Agrigelateria x giornata di attività e > a 3qli gelato a settimana	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
14.5 - Altre attività agrituristiche								
Attività ippoturistica (passeggiate), per capo	12	12	12	12	78	78	78	78
Attività ippoturistica (pensionamento), per capo	8	8	8	8	52	52	52	52
Pesca sportiva in allevamento ittico, per ettaro di specchio d'acqua	300	300	300	300	1.950	1.950	1.950	1.950
Attività culturale-ricreativa, per giornata di apertura	0,3	0,3	0,3	0,3	1,95	1,95	1,95	1,95
Attività didattica, per giornata di apertura	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività venatoria da 1 a 4 fucili	90	90	90	90	585	585	585	585
Attività cinotecnica, per cane	5	5	5	5	97,5	110,5	97,5	110,5
Attività di agrinido e agriasilo fino a 8 bimbi, con pasti, per giornata di attività	1,5	1,5	1,5	1,5	9,75	9,75	9,75	9,75
Attività di agrinido e agriasilo fino a 8 bimbi, senza pasti, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività di intrattenimento per persone della terza età, fino a 60 persone, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Organizzazione di campi vacanze anche residenziali, fino a 25 ragazzi, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività mirate alla cura e al benessere delle persona , fino a 25 persone	250	300	250	300	1625	1950	1625	1950